

## **Delibera n. 249/07/CONS**

### **Modalità di realizzazione dell'offerta di servizi *bitstream* ai sensi della delibera n. 34/06/CONS**

#### **L'Autorità**

NELLA sua riunione di Consiglio del 23 maggio 2007;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;

VISTA la Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi nell’ambito del nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche, relativamente all’applicazione di misure ex ante secondo quanto disposto dalla direttiva 2002/21/CE, dell’11 febbraio 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 114 dell’8 maggio 2003;

VISTO il decreto legislativo n. 206 del 2005, recante "Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 235 del 8 ottobre 2005 - Supplemento Ordinario n. 162;

VISTA la delibera n. 217/01/CONS con la quale è stato approvato il regolamento concernente l’accesso ai documenti, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 141 del 20 giugno 2001, come modificata dalla delibera n. 335/03/CONS pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre 2003;

VISTA la delibera n. 453/03/CONS, recante il “Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all’art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;

VISTA la delibera n. 373/05/CONS concernente una “Modifica della delibera n. 118/04/CONS recante "Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro

regolamentare delle comunicazioni elettroniche”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 ottobre 2005, n. 230;

VISTA la delibera n. 34/06/CONS concernente il “Mercato dell’accesso a banda larga all’ingrosso (mercato n. 12 della Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 22 febbraio 2006, n. 44;

VISTA la delibera n. 152/02/CONS, recante “Misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parità di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa” pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 153 del 27 giugno 2002;

VISTA la delibera n. 399/02/CONS recante “Linee guida per la contabilità a costi correnti per gli operatori notificati di rete fissa e mobile e misure in materia di predisposizione della contabilità regolatoria da parte degli operatori mobili” pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 3 dell’8 gennaio 2003;

VISTA la delibera n. 06/03/CIR recante “Offerte di servizi x-DSL all’ingrosso da parte della società Telecom Italia e modifiche all’offerta per accessi singoli in modalità *flat*” pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 97 del 28 aprile 2003;

VISTA la delibera n. 11/06/CIR recante “Disposizioni regolamentari per la fornitura di servizi VoIP (Voice over Internet Protocol) e integrazione del piano nazionale di numerazione”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 87 del 13 aprile 2006 - Supplemento ordinario n. 95”;

CONSIDERATI gli elementi acquisiti nel corso dei lavori del “Tavolo Tecnico per la fornitura del servizio *bitstream*” – previsto all’art. 14 della delibera n. 34/06/CONS, e istituito con la determina n. 11/06/SG del 14 marzo 2006 – a cui hanno partecipato 10 operatori e 2 associazioni di *Internet Service Provider*, e ritenuto che nel corso dei lavori del Tavolo tecnico sono stati acquisiti elementi utili all’Autorità per definire gli schemi, da comunicare a Telecom Italia, per la predisposizione dell’Offerta di riferimento per i servizi *bitstream* e della relativa contabilità regolatoria, nonché per specificare le linee guida – economiche, tecniche e contabili – per l’introduzione del servizio *bitstream* in Italia;

CONSIDERATO che la definizione delle linee guida per l’introduzione del servizio *bitstream* in Italia (i) costituisce la declinazione dell’obbligo di fornire il servizio *bitstream* imposto in capo a Telecom Italia nella delibera n. 34/06/CONS e (ii) che tale decisione incide sulle scelte delle imprese di telecomunicazione, nonché dei consumatori finali dei servizi telefonici in postazione fissa, il presente provvedimento debba seguire il percorso procedurale previsto all’art. 11 del Codice;

CONSIDERATO che l’Autorità, anche sulla base delle richieste formulate da alcuni soggetti che hanno preso parte ai lavori della tavolo tecnico ed alla consultazione pubblica, valuterà l’adozione di un modello prospettico di tipo *bottom up/scorched node* (cioè basato sulla struttura di rete in esercizio) o di *bottom up/scorched earth* (con struttura della rete di un nuovo entrante/operatore efficiente) al fine della determinazione dei prezzi dell’offerta *bitstream*;

CONSIDERATO che l’articolo 12 della delibera 34/06/CONS statuisce che nel caso in cui l’utente finale non corrisponda a Telecom Italia il canone telefonico, il prezzo della componente relativa alla rete di accesso remunerata dal canone telefonico viene corrisposto a Telecom Italia dall’operatore alternativo e valutato sulla base della metodologia del *retail minus* a partire dal canone di Telecom Italia per l’accesso residenziale, scorporando i costi non pertinenti al servizio di accesso quali i costi di commercializzazione dell’offerta (es. *marketing*, pubblicità e rete di vendita), i costi di gestione del cliente (es. costi di fatturazione e assistenza clienti) ed i costi delle infrastrutture di rete non utilizzate;

CONSIDERATO che il valore del *minus* indicato nella delibera n. 33/06/CONS per la determinazione del canone del servizio di *Wholesale Line Rental* è pari al 12% e tiene conto dei costi non pertinenti al servizio di accesso quali i costi di commercializzazione dell’offerta ed i costi di gestione del cliente (es. costi di fatturazione e assistenza clienti);

CONSIDERATO che i costi delle infrastrutture di rete non utilizzate, in quanto non pertinenti al servizio di accesso *bitstream*, corrispondono a circa l’8% del canone residenziale;

CONSIDERATA la “*ERG Common Position on best practice in bitstream access remedies imposed as a consequence of a position of significant market power in the market for wholesale broadband access*” (ERG (06) 69) che propone tra i *remedies* da opporre ai vantaggi cosiddetti di *first-mover* dell’*incumbent*, controlli ex-ante sulle offerte *retail* di quest’ultimo al fine di verificarne la replicabilità con le offerte *bitstream* disponibili. Lo stesso documento propone, al fine di contrastare eventuali pratiche abusive di compressione dei margini (*margin squeeze*), di introdurre forme di controllo ex-ante dei margini anche tramite la definizione e applicazione di specifici test di prezzo;

CONSIDERATO che diversi soggetti che hanno risposto alla consultazione pubblica hanno espresso la necessità di introdurre dei test di prezzo al fine di verificare, in anticipo rispetto all’avvio commerciale dei servizi da parte di Telecom Italia, la replicabilità degli stessi da parte degli operatori autorizzati;

VISTA la delibera n. 643/06/CONS, recante “Consultazione pubblica sulla modalità di realizzazione dell’offerta di servizi *bitstream* ai sensi della delibera n. 34/06/CONS” pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 280 del 1° dicembre 2006;

SENTITE, in data 11, 12, 15 e 16 gennaio le società BT Italia, Fastweb, Tele2, Telecom Italia, Tiscali, Vodafone, Welcome Italia, Wind e l'associazione AIIP;

VISTI i contributi prodotti dalle società BT Italia, Eutelia, Fastweb, Tele2, Telecom Italia, Telvia, Tiscali, Vodafone, Welcome Italia, Wind e dalle associazioni AIIP, AntiDigitalDivide ed Assoprovider;

VISTA la lettera della Commissione Europea SG-Greffe (2007) D/202327 del 19 aprile 2007 relativa allo schema di provvedimento concernente "Modalità di realizzazione dell'offerta di servizi *bitstream* ai sensi della delibera n. 34/06/CONS" adottato dall'Autorità in data 28 febbraio 2007 e notificato alla Commissione Europea ed ai Paesi membri in data 19 marzo 2007;

CONSIDERATO che la Commissione Europea al fine di "assicurare l'attuazione dell'obbligo di controllo dei prezzi nel modo più efficace e per assicurare la certezza legale e condizioni di trasparenza del mercato" ha invitato "l'AGCOM a chiarire in dettaglio nel suo provvedimento finale l'applicazione dell'obbligo di controllo dei prezzi. In particolare, l'AGCOM dovrebbe indicare chiaramente in quali casi l'uso della contabilità regolatoria debba essere abbinato da TI ai criteri aggiuntivi fissati dall'AGCOM stessa e cioè l'allineamento alle *best practice* europee";

CONSIDERATO che la Commissione Europea "sottolinea che qualora venga utilizzato il criterio di allineamento alle *best practice* europee, i paesi di riferimento debbono essere decisi dalle ANR stesse tenendo in considerazione le *best practice* stabilite dall'ERG, se disponibili" e che "se e quando una ANR decide di imporre la regolamentazione dei prezzi, utilizzando il criterio della comparazione con i prezzi praticati dagli altri paesi, dovrebbe indicare con precisione il metodo utilizzato e selezionare i paesi di riferimento più appropriati sulla base di criteri obiettivi" ed a tal fine ha invitato "l'AGCOM ad indicare in modo chiaro nel provvedimento finale i criteri sui quali si basa la scelta del paese o dei paesi di riferimento e quale paese costituirebbe la *best practice*";

RITENUTO che i prezzi dell'offerta bitstream ATM ed IP per ciascun anno sono valutati utilizzando la contabilità regolatoria dell'anno precedente;

RITENUTO che i criteri di: allineamento alle migliori pratiche europee in tema di *pricing* dei servizi bitstream; conformità ai costi di una fornitura efficiente dei servizi; applicazione di meccanismi di recupero di efficienza sui costi; coerenza con i prezzi dei servizi di accesso regolati in altri mercati; un prezzo dei servizi IP inferiore o uguale al prezzo dei servizi ATM con caratteristiche equivalenti; effettiva applicazione del principio di parità di trattamento, sono da intendersi come addizionali rispetto a quello dell'orientamento al costo sulla base di contabilità regolatoria;

RITENUTO, inoltre, che il criterio dell'allineamento alle migliori pratiche europee in tema di *pricing* dei servizi bitstream, ai fini della determinazione dei prezzi dei servizi bitstream in Italia, potrà essere utilizzato, per un periodo di tempo limitato,

almeno fino a che la contabilità regolatoria non sarà sufficientemente stabile da condurre a prezzi propriamente allineati ai costi sottostanti;

RITENUTO che il criterio principale per l'individuazione delle migliori pratiche europee in tema di *pricing* sarà l'effettiva applicabilità al contesto di mercato italiano dell'offerta bitstream degli operatori notificati nelle nazioni europee. A questo fine, potranno essere considerati elementi quali la diffusione dei servizi in banda larga al dettaglio, la copertura di rete, nonché la struttura e la similarità delle offerte bitstream e dei principi regolamentari ad esse sottostanti;

UDITA la relazione dei Commissari Roberto Napoli e Enzo Savarese, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

## **DELIBERA**

### **TITOLO I**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI SERVIZI BITSTREAM**

##### **Art. 1**

##### **Definizioni**

1. Ai sensi del presente provvedimento si intende per:
  - a) *Servizio bitstream (o di flusso numerico)* – servizio consistente nella fornitura da parte dell'operatore di accesso della rete telefonica pubblica fissa della capacità trasmissiva tra la postazione di un utente finale ed il punto di presenza di un operatore o *Internet Service Provider* che vuole offrire i servizi di accesso a banda larga all'utente finale.
  - b) *Offerta di servizi bitstream* – l'offerta all'ingrosso di Telecom Italia relativa alle prestazioni di interconnessione e di accesso ai sistemi di Telecom Italia necessarie agli operatori che ne fanno richiesta al fine di commercializzare agli utenti finali “servizi di accesso in banda larga”;
  - c) *DSLAM* – l'elemento di commutazione e multiplazione presente nella centrale di stadio di linea che implementa le tecniche trasmissive xDSL sulle linee di accesso in rame. Per la tecnologia HDSL e per gli accessi in fibra ottica sono previsti nella centrale di stadio di linea apparati trasmissivi separati e dedicati;
  - d) *Parent switch* – il primo elemento di commutazione dati, in tecnologia ATM o Gigabit Ethernet, a cui i DSLAM e gli apparati di commutazione e multiplazione in centrale di stadio di linea sono interconnessi;

- e) *Distant switch* – l'elemento di commutazione dati, in tecnologia ATM o Gigabit Ethernet, a cui sono direttamente interconnessi più *parent switch*;
  - f) *Servizio di trasporto di backhaul* –: il servizio di trasporto dati tra gli apparati di commutazione e multiplazione presenti nelle centrali di stadio di linea ed il *parent switch* di pertinenza;
  - g) *Servizio di trasporto tra parent switch e distant switch*: il servizio di trasporto dei dati raccolti ad un *parent switch* sino al nodo *distant switch* di pertinenza;
  - h) *Virtual Circuit (VC)* – circuito virtuale della rete ATM; esso è caratterizzato da una classe di servizio (UBR, ABR senza congestione, VBR-rt e CBR) e da parametri di configurazione di banda massima, minima e dichiarata (PCR, MCR, SBR);
  - i) *Virtual Path (VP)* – percorso virtuale della rete ATM; esso racchiude diverse migliaia di VC ed è caratterizzato dai medesimi parametri tecnici del VC.
  - j) *CVP (o servizio di canale virtuale permanente)* – la fornitura di un flusso di dati trasparente ad alta capacità tra la sede del cliente e la rete dell'operatore entrante che Telecom Italia è tenuta a fornire agli operatori licenziatari in tutti i casi in cui la stessa Telecom Italia mediante le proprie divisioni commerciali, società controllate, controllanti, collegate o consociate intenda fornire servizi alla clientela ricorrendo a sistemi di accesso in tecnologia xDSL;
  - k) *Multi-Protocol Label switching (MPLS)* – tecnologia che consente di integrare informazioni di livello 2 del protocollo ISO/OSI circa lo stato di rete, quali – ad esempio – larghezza di banda, latenza ed utilizzazione, nel livello 3 (IP), al fine di migliorare e semplificare lo scambio di pacchetti IP.
  - l) *Linea attiva* – la linea della rete di locale di accesso di Telecom Italia in uso da parte di un cliente finale;
  - m) *Capacità di evasione* – numero minimo di ordinativi di servizi *bitstream* che Telecom Italia è in grado di elaborare nel corso dell'unità temporale di riferimento;
  - n) *Tempo di ripristino* – il numero di ore intercorrenti tra la segnalazione del guasto e la sua risoluzione da parte di Telecom Italia.
2. Per quanto applicabili, valgono le definizioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, e all'art. 1 della delibera n. 34/06/CONS.

## Art. 2

### **Soggetti destinatari dell'offerta di servizi *bitstream***

1. L'offerta di servizi *bitstream* è destinata agli operatori titolari di licenza individuale o di autorizzazione generale in materia di reti e servizi di

telecomunicazioni ad uso pubblico preesistenti all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche" (di cui all'art. 38 del Codice), nonché alle imprese titolari di autorizzazione generale per le reti e servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell'art. 25 del Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259.

### Art. 3

#### **Servizi oggetto dell'offerta di servizi *bitstream***

1. Telecom Italia fornisce servizi di interconnessione *bitstream* presso i siti ove sono o saranno installati gli apparati di multiplazione DSLAM o ADM (ad es. gli stadi di linea) attualmente non aperti ai servizi di accesso disaggregato ed ai nodi di commutazione della rete di trasporto (*parent switch*, *distant switch*, nodo remoto IP level) e fornisce i relativi servizi accessori, indipendentemente dalla tecnologia impiegata.

## **TITOLO II: SERVIZI *BITSTREAM* SU RETE ATM**

### **CAPO I**

#### **SERVIZI *BITSTREAM* SU RETE ATM CON INTERCONNESSIONE AL DSLAM ATM**

### Art. 4

#### **Ambito di applicazione dei servizi *bitstream* con interconnessione al DSLAM**

1. Uno stadio di linea è dichiarato aperto ai servizi di accesso disaggregato, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della delibera n. 34/06/CONS, nel momento in cui almeno un operatore ha firmato il verbale di consegna dello stadio di linea e sono attive almeno 50 linee in modalità *unbundling* ai clienti finali. Ai fini della fornitura dei servizi *bitstream* con interconnessione al DSLAM fa fede la lista di stadi di linea aperti, in base alla suddetta definizione, alla data di entrata in vigore della delibera n. 34/06/CONS.
2. Le linee installate sul territorio nazionale – sia quelle attestatae su stadi di linea aperti ai servizi di accesso disaggregato alla rete locale, sia quelle attestatae su stadi di linea non aperti ai servizi di accesso disaggregato alla rete locale – sulle quali, per cause tecniche, non è possibile fornire i servizi di accesso disaggregato, sono disponibili per la fornitura dei servizi *bitstream* con interconnessione al DSLAM e dei relativi servizi accessori.
3. Le disposizioni di cui al comma precedente non trovano applicazione nel caso in cui le cause tecniche che rendono impossibile la fornitura di servizi di accesso

disaggregato derivino da problemi legati alla continuità elettrica sulla coppia in rame.

4. Nel momento in cui un nuovo stadio di linea è aperto per la fornitura di servizi di accesso disaggregato alla rete locale, secondo la definizione riportata al comma 1, Telecom Italia: 1) garantisce la prosecuzione della fornitura e la fornitura di nuovi servizi *bitstream* con interconnessione al DSLAM agli operatori che abbiano attivato tali servizi sulle linee di accesso afferenti a tale stadio di linea fino a saturazione delle capacità degli *switch* ATM dedicati all'interconnessione degli operatori; 2) interrompe l'attivazione di nuovi servizi *bitstream* con interconnessione al DSLAM a partire da 12 mesi successivi alla data di comunicazione, da parte di Telecom Italia agli operatori che hanno attivato servizi *bitstream* con interconnessione al DSLAM, dell'avvenuta apertura dello stadio di linea ai servizi di accesso disaggregato alla rete locale secondo la definizione di cui alla comma 1. La comunicazione relativa agli stadi di linea aperti ai servizi di accesso disaggregato è inviata da Telecom Italia, con cadenza trimestrale, agli operatori che hanno sottoscritto il contratto per la fornitura dei servizi *bitstream* con interconnessione al DSLAM e dei relativi servizi accessori.

#### Art. 5

##### **Interconnessione al DSLAM con accesso singolo**

1. Nell'ambito dell'interconnessione al DSLAM, Telecom Italia fornisce la disponibilità di accessi singoli nella modalità di seguito indicata. Su base richiesta Telecom Italia predispone uno *switch* ATM (le cui caratteristiche tecniche potranno essere concordate con gli Operatori) collegato localmente alla porta di *backhaul* del subtelaio del DSLAM ATM dedicato all'Operatore, destinato alla consegna locale del traffico verso gli Operatori. Il costo di suddetto *switch* ATM sarà a carico degli operatori interessati. Ad ogni Operatore è assegnato un VP dedicato e una porta E1/E3/STM-1 per l'interconnessione con il suddetto *switch* ATM predisposto da Telecom Italia. Ogni singola linea xDSL richiesta dall'Operatore è mappata su un VP dell'Operatore stesso.
2. La modalità di interconnessione al DSLAM si applica sia ad accessi simmetrici, sia ad accessi asimmetrici.
3. Telecom Italia consente di utilizzare nei propri DSLAM schede di altri fornitori, purchè tali schede siano compatibili con gli standard adottati da Telecom Italia e con i DSLAM dalla stessa installati.

## CAPO II

### SERVIZI *BITSTREAM* SU RETE ATM CON INTERCONNESSIONE AL NODO PARENT

#### Art. 6

##### **Velocità dei servizi di accesso asimmetrico**

1. Telecom Italia consente la configurazione dei profili fisici di linea per l'ADSL1 e ADSL2+ utilizzando le velocità di picco (*downstream/upstream*) e la tipologia (*fixed/rate adaptive*) riportate nella tabella 1 (ADSL1) e nella tabella 2 (ADSL2+).
2. Per tutti i profili riportati nelle due tabelle sopraindicate, Telecom Italia consente la possibilità di configurazione in modalità *Fast* o *Interleaved*.
3. Telecom Italia consente di utilizzare schede di altri fornitori, purché tali schede siano compatibili con gli *standard* adottati da Telecom Italia e con i DSLAM dalla stessa installati.
4. Per ragioni di chiarezza, Telecom Italia riporta nella tabella dei profili di accesso affianco al PCR, i valori di MCR consentiti per ciascun profilo.

#### Art. 7

##### **Finalità d'uso dei servizi di accesso asimmetrico e *simmetrico* e comunicazioni VoIP**

1. Telecom Italia fornisce il servizio *bitstream* indipendentemente dalla finalità d'uso che l'operatore richiedente intende farne e non limita in alcun modo, sugli accessi simmetrici ed asimmetrici, la fornitura di servizi in tecnologia VoIP.

#### Art. 8

##### **Servizi di accesso *bitstream* asimmetrici su linea dedicata**

1. Telecom Italia fornisce servizi di accesso *bitstream* asimmetrici su linea dedicata. Il prezzo della componente relativa alla rete di accesso remunerata dal canone telefonico, viene corrisposto a Telecom Italia dall'operatore alternativo e valutato sulla base della metodologia del *retail minus*.
2. Il valore a partire dal quale si applica il *minus* per la determinazione del prezzo della componente relativa alla rete di accesso è il canone residenziale di Telecom Italia per le linee POTS.
3. Il valore del *minus* per la determinazione del prezzo della componente relativa alla rete di accesso è pari al 20%.

## Art. 9

### **Qualificazione della linea**

1. Telecom Italia non richiede alcun contributo di qualificazione agli operatori. L'attività di pre-qualificazione è fornita su richiesta da parte degli operatori. Il contributo di pre-qualificazione remunera Telecom Italia per l'attività effettivamente svolta. Telecom Italia predispone uno SLA corredato di adeguate penali relativo alle prestazioni effettivamente ottenibili successivamente all'attivazione dei servizi da parte degli operatori che hanno richiesto l'attività di pre-qualificazione a titolo oneroso.

## Art. 10

### **Servizi di accesso simmetrico**

1. Telecom Italia fornisce nell'offerta *bitstream*, per tutte le classi di servizio, i profili di accesso simmetrico in tecnica HDSL da 2 Mbit/s, 4 Mbit/s, 6 Mbit/s e 8 Mbit/s, con *modem* eventualmente fornito da Telecom Italia e funzionalità IMA.
2. Telecom Italia fornisce nell'offerta *bitstream*, per tutte le classi di servizio, i profili di accesso SHDSL a 2,3 Mbit/s, 4,6 Mbit/s, 6,9 Mbit/s e 9,2 Mbit/s, ove praticabile con funzionalità di "bonding fisico".
3. Ove possibile Telecom Italia privilegia la soluzione SHDSL.
4. L'offerta di riferimento *bitstream* differenzia i prezzi di accesso HDSL da quelli di accesso SHDSL salvo che la contabilità regolatoria avvalori la sussistenza dello stesso prezzo.
5. Telecom Italia armonizza la modalità di comunicazione della copertura del servizio di accesso simmetrico alle modalità previste per la comunicazione della copertura dei servizi ADSL, prevedendo per l'HDSL e SHDSL anche l'indicazione puntuale delle centrali che erogano tale servizio.
6. La durata contrattuale iniziale dei servizi di accesso simmetrico non supera i 3 mesi.
7. Telecom Italia adotta una modalità di gestione della richiesta di variazione di velocità dei servizi di accesso simmetrico ed asimmetrico effettuando la riconfigurazione della linea senza richiedere un nuovo ordine di attivazione ed eventuale ordine di cessazione del servizio iniziale, comunque in modo tale da minimizzare il disservizio per il cliente finale, tutte le volte che suddetta variazione della velocità non richieda interventi di carattere fisico sulla porta, sulla linea o a casa dell'utente.

Art. 11

**La banda ATM fino al nodo parent (backhaul)**

1. Telecom Italia rende disponibili le classi di servizio supportate dai propri apparati e specificamente le classi UBR, ABR senza notifica di congestione (UBR+), ABR, VBR-rt, VBR-nrt e CBR.
2. Telecom Italia fornisce la possibilità di poter configurare fino a 5 VC per accesso asimmetrico e fino 100 VC per accesso simmetrico a 4Mb/s. Rimane valido quanto proposto da Telecom Italia in merito al numero di VC attivabili per accessi simmetrici a 2Mbit/s, 8 Mbit/s, 34Mb/s e 155Mb/s.
3. Con riferimento al modello di raccolta a “Banda Condivisa”, Telecom Italia consente la configurazione delle famiglie di VP ABR riportate nella tabella 3 (tagli di VP speciali), limitatamente ad un VP per ciascuna area di raccolta, e nella tabella 4 (Tagli di VP).
4. Con riferimento al modello di raccolta a “Banda Condivisa” Telecom Italia consente la configurazione delle famiglie di VP ABR riportate nella tabella 4 (Tagli di VP).
5. Con riferimento al modello di raccolta a “Banda Dedicata” Telecom Italia fornisce la prestazione che consente di attestare circuiti VC di uno stesso accesso *bitstream*, simmetrico o asimmetrico, su differenti Kit per migliorare il requisito di affidabilità per l’utenza che necessita di servizi in “*fault tolerance*”.
6. Con riferimento all’attuale offerta di profili VC ABR disponibili per l’accesso asimmetrico Telecom Italia armonizza i valori di MCR disponibili per tutti i profili includendo, ove non già presenti nell’attuale proposta di offerta *bitstream*, i valori seguenti:
  - MCR down =  $2^n$  Kbit/s con  $n \geq 4$ ; con valore massimo dell’MCR pari al 100%del PCR down;
  - MCR up =  $2^n$  Kbit/s con  $n \geq 4$ ; con valore massimo dell’MCR pari al 100%del PCR up.
7. Con riferimento al listino della classe di servizio ABR, in particolare alle configurazioni utilizzabili con formule di prezzo *flat*, Telecom Italia fornisce un adeguato modello di *costing* della banda eccedente l’MCR fino al PCR.
8. In linea con quanto indicato al precedente comma 7 la contabilità regolatoria di Telecom Italia relativa al servizio *bitstream* riporterà l’indicazione puntuale dei valori di banda utilizzati dalle proprie divisioni e dagli Operatori, distintamente per banda PCR ed banda MCR, nonché dei relativi ricavi.
9. Con riferimento alla classe di servizio ABR, in particolare alla configurazione con prezzo a consumo, Telecom Italia include nell’offerta di riferimento *bitstream*

un meccanismo di *upgrade* dei VP più flessibile e meno vincolante di quello proposto nell'attuale schema di offerta di riferimento *bitstream*.

10. Con riferimento alla classe di servizio VBR-rt ed alla classe di servizio CBR Telecom Italia consente di attivare sino a 5 VC per accesso. Telecom Italia adegua, per entrambe le classi di servizio, il valore della velocità minima, aggiungendo il profilo SCR = 37,5 Kbit/s e PCR = 48 kbit/s, e della velocità massima aggiungendo profili a velocità non inferiori a 3 Mb/s.
11. Con riferimento ai parametri prestazionali dei servizi *bitstream* su rete ATM Telecom Italia modifica l'attuale schema di offerta come segue:
  - a. i parametri prestazionali siano specificati in funzione della classe di servizio ATM.
  - b. propone, compatibilmente con le possibilità dell'attuale architettura, un valore di Cell Loss obiettivo migliore di quello attuale corrispondente ad un  $CELL\ LOSS \leq 10^{-4}$  nel 95% dei collegamenti.
  - c. La "latenza" è differenziata per linee in modalità *fast* e *interleaved* e comunque inferiore a 25 ms.
  - d. Fornisce, nelle modalità ritenute più congrue, misure reali di traffico nei vari punti di interconnessione ai DSLAM su cui sono attivi gli utenti in *wholesale* degli operatori.
  - e. Include nei parametri prestazionali la disponibilità annua dei singoli circuiti VC e del VP.

### CAPO III

#### SERVIZI *BITSTREAM* SU RETE ATM CON INTERCONNESSIONE AL NODO DISTANT

##### Art. 12

##### **Trasporto *long distance* a trasporto metropolitano tra nodi *parent***

1. Telecom Italia include nell'offerta *bitstream* le condizioni tecniche ed economiche del servizio di trasporto *long distance* e del servizio di trasporto metropolitano tra nodi *parent*, quest'ultimo orientato al costo.
2. Telecom Italia fornisce parametri prestazionali, inclusivi della "latenza", anche per il trasporto interurbano.

## CAPO IV

### KIT DI CONSEGNA E AREE DI RACCOLTA

#### Art. 13

##### **La porta ATM ed il collegamento**

1. Telecom Italia include nell'offerta di servizi *bitstream* porte a 622 Mbit/s.
2. Telecom Italia include nell'offerta di servizi *bitstream* il servizio di ridondanza delle porte di consegna, compresa la ridondanza del circuito di prolungamento;
3. Telecom Italia prevede nell'offerta di servizi *bitstream* la fornitura di un servizio di *redirection* dell'accesso *bitstream* su base guasto;
4. Telecom consente, nelle modalità ritenute opportune, la possibilità di condividere una stessa porta fra più operatori;

#### Art. 14

##### **I punti di consegna**

1. Telecom Italia mantiene attivi gli attuali punti di consegna per un periodo non inferiore a 24 mesi e comunque almeno fino alla conclusione della prossima analisi del mercato dei servizi di accesso a banda larga all'ingrosso.
2. Telecom Italia garantisce, fino ad esaurimento risorse, l'attivazione di nuovi kit di interconnessione in tali punti di consegna ed il mantenimento dei kit già attivati presso tali punti.
3. L'offerta di riferimento per i servizi *bitstream* prevede procedure di migrazione verso i nuovi punti di consegna dettagliate, trasparenti e non discriminatorie. Telecom Italia concorda con l'operatore la migliore soluzione di migrazione verso i nuovi punti di consegna proposti che permetta la salvaguardia degli investimenti effettuati.
4. Nel caso in cui, a seguito dell'attivazione dei nuovi punti di consegna, sia necessario dismettere porte ATM a velocità più bassa e richiedere l'attivazione di porte a maggiore velocità a causa della concentrazione delle aree di raccolta, tali cessazioni e attivazioni avvengono a titolo gratuito e sono a carico dell'operatore i soli canoni delle nuove porte, con l'esclusione di eventuali oneri di cessazione o canoni a scadere per le porte cessate.
5. Telecom Italia, per ciascuna area di raccolta, pubblica sul proprio sito *wholesale*, o su altro sito rivolto agli Operatori interconnessi, informazioni puntuali ed aggiornate sulle risorse disponibili, sulle risorse richieste dagli Operatori e,

con un anticipo di almeno quattro mesi, i piani di investimento previsti da Telecom Italia in ciascuna area di raccolta.

## TITOLO II

### SERVIZI *BITSTREAM* SU RETE ETHERNET

#### Art. 15

##### **Funzionalità, Classi di servizio e modelli di aggregazione di banda**

1. Telecom Italia include nell'offerta *bitstream* le modalità per l'accesso alla funzionalità di *multicast* in corrispondenza, almeno dei DSLAM e dei *nodi parent*.
2. Telecom Italia include nell'offerta di riferimento *bitstream* la possibilità di utilizzare differenti livelli di Classe di Servizio (COS), definiti dall'Operatore in base alle proprie esigenze e comunque tutte quelle disponibili sugli apparati di Telecom Italia.
3. Telecom Italia include nell'offerta di riferimento *bitstream* la possibilità di richiedere solo il valore di banda complessivamente necessaria su ciascuna area di raccolta, senza specificare la dimensione delle singole VLAN. Il valore così indicato è associato, per le varie CoS attivate, ad una specifica porta di consegna verso l'Operatore, mentre la rete verifica che in ogni istante la banda totalmente consegnata su tale porta non superi il valore suddetto, indipendentemente dalla VLAN/DSLAM che ha generato tale traffico.
4. Telecom Italia consente la possibilità, anche qualora il PoP dell'Operatore sia collocato presso il Pdl, di effettuare l'interconnessione direttamente sul nodo *feeder* di Telecom Italia, o su di un altro apparato di tipo *carrier class* predisposto presso la centrale di Telecom Italia.
5. Telecom Italia concorda con l'operatore l'assegnazione degli identificativi delle VLAN ricorrendo eventualmente a funzionalità di *VLAN Translation* o alla definizione di alcuni *range* di valori relativi ad ogni operatore.
6. Telecom Italia include nell'offerta *bitstream* la possibilità di utilizzare, in aggiunta alle VLAN per sito, anche il modello di aggregazione basato su VLAN "dedicate" per singolo cliente.

## CAPO V

### LE PROCEDURE DI *PROVISIONING*, ASSURANCE ED I RELATIVI SERVICE LEVEL AGREEMENTS (SLA)

#### Art. 16

##### SLA e penali per il *provisioning*

1. Telecom Italia predispone i propri SLA di *provisioning* degli accessi sulla base dei requisiti riportati nella tabella 5.
2. Qualora i tempi massimi di fornitura della totalità e del 95% dei circuiti di Telecom Italia alla propria clientela finale risultino, una volta sottratti 4 giorni solari, inferiori a quelli previsti nella tabella 5, Telecom Italia è tenuta ad aggiornare i valori della tabella (in riduzione).
3. Telecom Italia garantisce un tempo massimo di disservizio per l'utente finale in caso di variazione di configurazione non superiore a 2 ore ad eccezione del caso in cui la variazione comporti il passaggio da una tecnologia ad un'altra.
4. Gli SLA per la variazione dei parametri dei VC degli accessi, *bitstream* prevedono che Telecom Italia che informi l'Operatore circa la data e la fascia (di due ore) prevista per la variazione nella quale potrebbe interrompersi il servizio per l'utente finale. Qualora Telecom Italia non riesca a variare i parametri dei VC limitando l'interruzione del servizio all'utente finale ad un tempo di 2 ore, la stessa riconoscerà all'Operatore un importo pari al canone giornaliero dell'accesso per ogni due ore lavorative di ritardo.
5. Telecom Italia garantisce tempi di attivazione della banda pari a 30 giorni lavorativi per la totalità dei VP/VLAN e di 15 giorni lavorativi, per il 95% degli stessi. Telecom Italia garantisce tempi di ampliamento della banda pari a 30 giorni lavorativi per la totalità dei VP/VLAN già attivi e di 8 giorni lavorativi per il 95% degli stessi.
6. Al fine della verifica dei tempi di *provisioning*, Telecom Italia è tenuta a predisporre con cadenza semestrale – e comunicare all'Autorità – una reportistica contenente le informazioni riportate all'art. 9, comma 5 della delibera 34/06/CONS.
7. Telecom Italia garantisce un tasso di errato *provisioning* del 2% sia per gli accessi asimmetrici, sia per gli accessi simmetrici e provvede alla risoluzione di guasti dovuti ad errato *provisioning* entro il medesimo giorno lavorativo in cui perviene la segnalazione. Telecom Italia dovrà garantire un tempo di riparazione guasti da errato *provisioning* pari 4 ore solari, se la segnalazione avviene entro le ore 16:00 dei giorni feriali (dal lunedì al venerdì), e pari ad 8 ore solari nei restanti casi. Telecom

Italia prevede, inoltre, la possibilità di modificare il servizio inizialmente richiesto (ad es. *upgrade* o *downgrade*) minimizzando il disservizio al cliente finale.

8. Telecom Italia garantisce i tempi di consegna per il 95% e per la totalità dei Kit ATM e Gigabit Ethernet riportati nella tabella 6.
9. Telecom Italia inserisce nella propria offerta di servizi *bitstream* simmetrici ed asimmetrici adeguati SLA *plus* di *provisioning* comprensivi di penali.
10. Telecom Italia, ai fini del computo della distribuzione dei ritardi e delle relative penali, utilizzare categorie omogenee in termini di tecnologia e di velocità.
11. Telecom Italia fornisce all'operatore che ne fa richiesta informazioni per la migrazione di un insieme di servizi a banda larga destinati a un singolo cliente finale che si è già impegnato formalmente, a seguito ad esempio dell'aggiudicazione di una gara di appalto, ad acquisire dall'operatore tali servizi. Al fine di garantire la riservatezza dei dati in questione l'operatore che richiede le informazioni dovrà disporre di una specifica delega o incarico di rappresentanza che ne circoscriva il mandato conoscitivo.
12. Telecom Italia garantisce la gestione sincronizzata (attivazione sincronizzata tra tutte le sedi del cliente, gestione unificata dei guasti e della fatturazione) ai clienti anche nel caso di clienti multi-sede interessati ad una sola tecnologia.
13. Telecom Italia predispose SLA di disattivazione, corredati da apposite penali, per i VP, le VLAN ed i Kit di consegna in tecnologia ATM e Gigabit Ethernet.

#### Art. 17

##### **SLA e penali per l'assurance**

1. Telecom Italia garantisce, nell'ambito dello SLA base per l'*assurance* degli accessi simmetrici, un tempo di ripristino di 4 ore solari per il 95% dei guasti segnalati fra le ore 8,00 e le ore 16,00 e di 12 ore solari per il restante 5% dei guasti e per tutte le segnalazioni ricevute tra le 16.00 e le 8.00. Telecom Italia garantisce, nell'ambito dello SLA base per l'*assurance* degli accessi asimmetrici, un tempo di ripristino di 24 ore solari per il 95% dei guasti segnalati fra le ore 8,00 e le ore 16,00 e di 32 ore solari per il restante 5% dei guasti e per tutte le segnalazioni ricevute tra le 16.00 e le 8.00.
2. Telecom Italia permette la segnalazione dei guasti ai VP fino alle ore 20.00 e dettaglia, nel proprio manuale delle procedure dei servizi *bitstream*, modalità alternative al proprio Portale *wholesale* per la segnalazione dei guasti.
3. La contabilità regolatoria di Telecom Italia deve permettere una inequivoca determinazione dei costi degli SLA *plus*.

4. I costi degli SLA *plus* devono essere remunerati dai soli canoni mensili e non possono essere previsti contributi “una tantum”.
5. Telecom Italia prevede un’opzione di SLA *plus* su base singola richiesta, da fatturarsi solamente nel caso in cui il ripristino avvenga entro i termini previsti dallo SLA stesso.
6. In caso di guasto di un qualunque elemento della rete propria rete, Telecom Italia somma alle penali di *assurance* di tale elemento le penali di *assurance* di tutti gli elementi della catena impiantistica a valle dell’elemento guasto che non sono in grado di garantire le proprie prestazioni a causa del guasto dell’elemento a monte.

#### Art. 18

##### **SLA e penali per la disponibilità**

1. Telecom Italia prevede nei propri SLA base percentuali di disponibilità annue pari al 98% per gli accessi ed al 98,8% per i VC.
2. Gli SLA sulla disponibilità devono essere corredati di apposite penali.

#### Art. 19

##### **Non applicazione e sospensione degli SLA**

1. In caso di sospensione per irreperibilità cliente, Telecom Italia informa il referente appositamente nominato dall’operatore.
2. Telecom Italia permette l’interruzione della sospensione mediante notifica sul portale da parte dell’operatore.
3. Telecom Italia predispose un sistema informatico che notifichi le sospensioni in tempo reale e tenga traccia della data ed ora di inizio della sospensione, della motivazione, della data ed ora dell’appuntamento fornito dal cliente finale e della data ed ora di chiusura della sospensione.
4. Telecom Italia non addebita interventi a vuoto dovuti a diagnosi errate.
5. Telecom Italia prevede una procedura di segnalazione della data di sblocco ed un meccanismo di penali in caso di mancata consegna entro tale data.

#### Art. 20

##### **Disposizioni circa la corresponsione delle penali**

1. Telecom Italia non applica alcun termine di decadenza alla possibilità di esercizio da parte degli operatori del diritto di richiesta della corresponsione delle penali.

## Art. 21

### **Disposizioni circa le procure di *provisioning* ed *assurance***

1. Telecom Italia rende disponibile con *almeno* tre mesi di anticipo rispetto al lancio di ogni nuovo servizio *bitstream* tutte le informazioni utili a permettere agli operatori le attività di adeguamento dei propri sistemi informativi.
2. Limitatamente alla presentazione della prima offerta di servizi *bitstream*, Telecom Italia fornisce le informazioni di cui al comma 1 contestualmente alla presentazione dell'offerta stessa.
3. Ai fini delle procedure, Telecom Italia garantisce fino a tre mesi dopo l'approvazione dell'offerta di servizi *bitstream* la migrazione e l'attivazione dei servizi già presenti nelle offerte ADSL *wholesale* e CVP sia secondo le vecchie sia secondo le nuove *modalità*.
4. Telecom Italia, ai fini del calcolo dei tempi di *assurance*, considera quale momento terminale la NCG (notifica di rimozione del guasto) e non la DRG (data/ora rimozione del guasto).
5. Il sistema automatico di Telecom Italia deve permettere il monitoraggio e deve conservare traccia per almeno 18 mesi, di tutte le singole comunicazioni (riguardanti sia il *provisioning*, sia l'*assurance*), fornendo informazioni dettagliate circa il referente di Telecom Italia, le causali di guasto individuate e le tempistiche di lavorazione, permettendo agli operatori di verificare il rispetto degli SLA di *provisioning* ed *assurance* ed il computo delle penali.

## CAPO VI

### **CONTROLLO DEI PREZZI E CONTABILITA' REGOLATORIA**

## Art. 22

### **Condizioni attuative dell'obbligo di separazione contabile**

1. L'aggregato trasporto fornisce servizi *bitstream*, sulla base del principio di non discriminazione, agli altri aggregati di Telecom Italia ed agli operatori interconnessi, utilizzando i servizi dell'aggregato accesso per le componenti di rete di pertinenza di quest'ultima; i ricavi di trasferimento interno tra aggregato commerciale e aggregato trasporto sono definiti sulla base del principio di parità di trattamento interno-esterno valorizzandoli al prezzo dei servizi inclusi nell'offerta *bitstream*.
2. L'aggregato trasporto comprende le componenti di rete relative alla tratta che va dallo stadio di linea ai nodi ATM/IP, ai nodi ATM/IP, al trasporto, includendo, tra

l'altro, gli apparati di accesso pertinenti al servizio *bitstream*, nonché le interfacce e gli adattatori al nodo di consegna.

3. Il conto economico dell'aggregato trasporto per i servizi *bitstream* dà evidenza separata dei ricavi da *transfer charge* provenienti dalla divisione commerciale, disaggregati per tipologia di servizio al dettaglio, dei ricavi da altri aggregati di Telecom Italia che fanno uso di tale servizio intermedio con finalità diverse dalla fornitura di capacità agli utenti finali (quali, ad esempio per raccordi Radio-LAN, ecc.) e dei ricavi da altri operatori, valorizzandoli al prezzo dei corrispondenti servizi *bitstream*. Il conto economico deve dare evidenza di tutti gli oneri di cessione interna (*transfer charge*) verso la rete di accesso, relativi alle componenti di servizio di pertinenza di quest'ultima, sulla base del principio di parità di trattamento interno-esterno, valorizzandoli al prezzo dei corrispondenti servizi di accesso disaggregato.
4. Il conto economico dell'aggregato trasporto per i servizi *bitstream* dà evidenza disaggregata degli ammortamenti relativi alle portanti ed agli apparati trasmissivi allocati pro quota al trasporto ATM ed IP, agli apparati di commutazione ATM ed IP, ai DSLAM, agli spazi nelle centrali e negli stadi di linea allocati pro quota ai singoli apparati.
5. Il rendiconto patrimoniale dell'aggregato trasporto per i servizi *bitstream* evidenzia le immobilizzazioni alle quali i summenzionati ammortamenti sono riferiti.
6. Telecom Italia, nell'ambito della separazione contabile, evidenzia conti economici separati almeno per i seguenti servizi, separati per tecnologia di trasporto (IP, ATM) e accesso:
  - servizi *bitstream* su rete ATM con interconnessione al DSLAM;
  - servizi *bitstream* su rete ATM con interconnessione al nodo parent;
  - servizi *bitstream* su rete ATM con interconnessione al nodo distant;
  - servizi *bitstream* su rete ATM con interconnessione nodo remoto a livello IP;
  - servizi *bitstream* su rete Ethernet con interconnessione al DSLAM;
  - servizi *bitstream* su rete Ethernet con interconnessione al nodo parent;
  - servizi *bitstream* su rete Ethernet con interconnessione al nodo distant;
  - servizi *bitstream* su rete Ethernet con interconnessione nodo remoto a livello IP.
7. L'aggregato accesso comprende gli apparati collocati nei punti terminali di rete.
8. Il conto economico per la componente di accesso dei servizi *bitstream* dà evidenza dei ricavi provenienti dalle altre divisioni di Telecom Italia distinti secondo le medesime articolazioni previste per l'aggregato Trasporto. Il conto economico riporta il dettaglio degli ammortamenti relativi a portanti in rame ed in fibra.

9. Lo stato patrimoniale per la componente di accesso dei servizi *bitstream* riporta, oltre al valore delle immobilizzazioni cui i suddetti ammortamenti sono riferiti, il dettaglio dell'attivo circolante e delle passività relative alla fornitura dei servizi *bitstream*.

#### Art.23

##### **Condizioni attuative dell'obbligo di controllo dei prezzi**

1. I prezzi dell'offerta *bitstream* ATM ed IP per l'anno 2007 sono valutati utilizzando la Contabilità Regolatoria 2006. Più in generale, i prezzi dell'offerta *bitstream* ATM ed IP per ciascun anno sono valutati utilizzando la contabilità regolatoria dell'anno precedente.
2. Telecom Italia formula i prezzi dei servizi *bitstream* di cui all'art.1 nel rispetto dei seguenti criteri:
  - a. allineamento alle migliori pratiche europee in tema di *pricing* dei servizi *bitstream*;
  - b. conformità ai costi di una fornitura efficiente dei servizi;
  - c. applicazione di meccanismi di recupero di efficienza sui costi;
  - d. coerenza con i prezzi dei servizi di accesso regolati in altri mercati. In particolare, dovrà essere garantito il rispetto dell'obiettivo della promozione della concorrenza di tipo infrastrutturale: per cui, in accordo con l'approccio della "scala degli investimenti" (*ladder of investment*), il prezzo dei servizi *bitstream* dovrà essere coerente con quello del servizio di *unbundling*, al fine di non disincentivare questa modalità di competizione infrastrutturale;
  - e. prezzo dei servizi IP inferiore o uguale al prezzo dei servizi ATM con caratteristiche equivalenti;
  - f. effettiva applicazione del principio di parità di trattamento.
3. I criteri di cui al precedente comma 2, sono da intendersi come addizionali rispetto a quello dell'orientamento al costo sulla base di contabilità regolatoria. Il criterio dell'allineamento alle migliori pratiche europee in tema di *pricing* dei servizi *bitstream*, ai fini della determinazione dei prezzi dei servizi *bitstream* in Italia, potrà essere utilizzato, almeno fino a che la contabilità regolatoria non sarà sufficientemente stabile da condurre a prezzi propriamente allineati ai costi sottostanti. Il criterio principale per l'individuazione delle migliori pratiche europee in tema di *pricing* sarà l'effettiva applicabilità al contesto di mercato italiano dell'offerta *bitstream* degli operatori notificati nelle nazioni europee. A questo fine, potranno essere considerati elementi quali la diffusione dei servizi in banda larga al dettaglio, la copertura di rete, nonché la struttura e la similarità delle offerte *bitstream* e dei principi regolamentari ad esse sottostanti.

4. Tutte le offerte *retail* di Telecom Italia di servizi offerti mediante la propria rete di accesso a banda larga in tecnologia ATM o Ethernet/IP devono essere replicabili mediante l'uso dei servizi *bitstream* disponibili nell'offerta di riferimento.
5. Telecom Italia, per ogni offerta *retail* di cui al comma precedente fornisce, non meno di 30 giorni prima dell'avvio della commercializzazione dell'offerta, i dati necessari alla verifica delle condizioni di replicabilità secondo quanto indicato nell'allegato 5.
6. Laddove i prezzi dell'offerta *bitstream* contengano attivazioni, tali contributi devono essere giustificati sulla base delle evidenze contabili e saranno applicabili nei limiti della replicabilità delle offerte al dettaglio di Telecom Italia. A tal fine si terrà conto delle eventuali promozioni.
7. Telecom Italia ai sensi della delibera n. 152/02/CONS, prima di introdurre nuove offerte di accesso rivolte ai propri utenti finali contenenti promozioni, con almeno 30 giorni di preavviso, comunica all'Autorità ed agli operatori le corrispondenti promozioni sui servizi *bitstream*. Le previsioni di cui al presente comma entrano in vigore a partire dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

#### Art.24

##### **Condizioni attuative degli obblighi in materia di contabilità dei costi**

1. I prezzi delle componenti dei servizi *bitstream* sono ottenuti a partire dai costi unitari, sulla base di opportuni fattori di utilizzo. Le linee guida per il calcolo dei costi unitari e del costo delle componenti del servizio *bitstream*, per la componente di servizio di accesso e trasporto, sono riportate negli allegati 1, 2, 3, 4. Per tutte le tipologie di servizio di accesso asimmetrico è definito un costo nel caso in cui la linea non sia attiva ed un costo nel caso in cui la linea sia già impiegata da un utente finale di Telecom Italia.
2. La divisione trasporto fornisce servizi *bitstream* sulla base del principio di non discriminazione alle altre divisioni di Telecom Italia ed agli operatori interconnessi.
3. Le componenti relative alla rete sono valutate sulla base di *transfer charge* dalla rete di accesso in coerenza con i costi dei servizi di accesso disaggregato. I costi di trasferimento interno sono definiti sulla base del principio di parità di trattamento interno esterno.
4. La contabilità regolatoria dell'aggregato accesso individua per i servizi forniti su rame, centri di costo specifici per le attività comuni a tutte le tipologie di accesso (quali, ad esempio, cavi, scavi, armadi, pozzetti, attività di gestione ordinarie ecc.) e centri di costo diretti specifici alla singola tecnologia di accesso. I costi di gestione e manutenzione devono essere attribuiti ad una voce di costo di gestione da ripartire su tutte le linee attive a prescindere dalla tecnologia utilizzata. Analogamente, in merito ai

servizi forniti su fibra la contabilità regolatoria riporta centri di costo specifici per le attività comuni, e centri di costo specifici per le singole velocità di accesso in SDH.

5. Ai fini del calcolo del costo unitario per singola coppia, i costi comuni relativi alla rete di accesso (apparati, portanti ed attività di fornitura), sono attribuiti sulla base del criterio FDC, sul totale delle coppie domandate internamente e da operatori terzi per qualsiasi tecnologia di accesso. La contabilità dà evidenza dettagliata del numero di coppie impiegate per ciascuna tecnologia di accesso.

6. Le voci di costo relative all'aggregato accesso sono classificate in costi di rete di distribuzione, di manutenzione correttiva e di gestione operatori, ciascuna distinta in costi operativi, con il dettaglio della quota di ammortamenti, e capitale impiegato. I costi di gestione operatore sono allocati su tutte le linee fornite internamente e verso operatori terzi.

7. Nel caso di fornitura di servizi xDSL su linea su cui è attivo il servizio POTS, la contabilità reca evidenza dei costi commerciali ed impiantistici non pertinenti al servizio *bitstream*.

8. La contabilità regolatoria del trasporto individua centri di costi distinti per ogni tipologia di apparato impiegato nella fornitura del servizio *di backhaul* tra la centrale SL ed il primo nodo ATM o IP di consegna. Si individuano centri di costo separati per portanti ed apparati trasmissivi, attribuiti pro quota a partire dai costi generali delle componenti trasmissive di rete di Telecom Italia.

9. Per le tecnologie HDSL/SHDSL ed SDH, i costi attribuibili ad apparati dedicati al singolo accesso sono computati separatamente ed attribuiti direttamente ai servizi. I costi relativi ad apparati comuni quali ad es. gli ADM sono ripartiti in proporzione alla capacità fornita su quella totale.

10. I costi comuni relativi alla parte trasmissiva tra stadio di linea e primo nodo ATM/IP, opzionale ed alternativa all'interconnessione diretta al DSLAM, sono ripartiti tra i diversi servizi e le diverse tecnologie in proporzione alla capacità fornita su quella totale.

11. Telecom Italia adotta sia per l'aggregato accesso sia per l'aggregato trasporto il medesimo tasso di remunerazione del capitale impiegato (WACC) nella fornitura di servizi di accesso disaggregato alla rete locale (mercato n. 11) di cui alla Raccomandazione 2003/311/EC della Commissione europea relativa ai mercati di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di regolamentazione ex-ante.

12. Telecom Italia adotta per l'aggregato regolatorio trasporto il criterio contabile dei costi correnti (CCA). Il conto economico, lo stato patrimoniale e gli elementi di dettaglio riportano il valore dei costi storici e la colonna dei relativi aggiustamenti CCA. Lo stato patrimoniale riporta il dettaglio dell'attivo circolante e delle passività relative alla fornitura del servizio.

13. In linea con quanto previsto per i servizi di *accesso disaggregato*, il criterio contabile adottato per la valorizzazione delle componenti di rete nell'aggregato di accesso è quello dei costi storici (HCA).

14. Con specifico riguardo alla struttura della contabilità della di rete di trasporto dati ed alle modalità di attribuzione dei costi ai servizi, Telecom Italia :

- a) dà evidenza separata in contabilità regolatoria dei costi attribuiti a ciascuna tipologia di nodo di commutazione, distinto per tecnologia (IP o ATM) e per livello gerarchico nell'architettura di rete.
- b) dà evidenza separata in contabilità regolatoria dei volumi (in Mbyte annui trasmessi e ricevuti) relativi a ciascun elemento di rete individuato nell'architettura di riferimento, distinto per tecnologia (ATM, IP). Analogamente dà evidenza separata, in contabilità regolatoria, delle somme delle capacità di picco (PCR) e minime garantite (MCR) dei circuiti virtuali (in Mbps) allocate mediamente nell'anno e riferite a ciascun elemento di rete.

15. Per ciascuna componente di costo la contabilità reca il dettaglio delle quote di ammortamento annuo e del capitale netto impiegato.

## **CAPO VII**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### Art. 25

#### **Disposizioni finali**

1. Ferme restando le disposizioni contenute nella delibera n. 34/06/CONS, l'insieme delle valutazioni contenute nel presente provvedimento rappresentano la comunicazione di cui all'art. 14, comma 4, della delibera n. 34/06/CONS.
2. Entro 15 giorni dalla notifica del presente provvedimento, Telecom Italia pubblica l'offerta di riferimento per i servizi *bitstream* e i relativi servizi accessori. Telecom Italia invia all'Autorità, non oltre il 30 luglio 2007, gli elementi contabili, predisposti sulla base delle disposizioni contenute nel presente provvedimento e nella delibera n. 34/06/CONS, relativi ai servizi inclusi nell'Offerta di riferimento.
3. Ai sensi dell'art. 14, comma 6, della delibera n. 34/06/CONS, l'Autorità approva con eventuali modifiche l'offerta di riferimento di cui al comma 2. L'offerta integrata con le eventuali modifiche entra in vigore dalla data di approvazione dell'Autorità.
4. Gli allegati A, B e C costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
5. È istituita presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni un'unità per il monitoraggio del processo di implementazione dei servizi *bitstream*. L'unità ha

l'obiettivo di agevolare il processo di implementazione dei servizi *bitstream*, definire le eventuali divergenze operative che dovessero sorgere tra gli operatori e risolvere eventuali problematiche di carattere tecnico. Nell'ambito dell'esercizio delle proprie competenze, l'unità di monitoraggio ha il compito di:

- a) promuovere e monitorare la fase di avvio dei servizi *bitstream* con particolare riferimento alla migrazione della base clienti e la modifica delle aree di raccolta;
- b) monitorare la dinamica contrattuale ed il processo di negoziazione tra operatori autorizzati e Telecom Italia;
- c) acquisire dagli operatori autorizzati e da Telecom Italia segnalazioni in merito ad eventuali richieste di interpretazione della normativa vigente o di intervento in relazione a comportamenti ostativi del processo di implementazione dei servizi *bitstream*;
- d) organizzare incontri ed istituire gruppi di lavoro tra operatori per facilitare la discussione e l'approfondimento di specifiche tematiche e l'interazione e cooperazione tra operatori.

Tabella 1 – Profili fisici di accesso asimmetrico su tecnologia ADSL 1

Descrizione profilo	Profilo commerciale		Profilo tecnico		
	PCR <i>down</i>	PCR <i>up</i>	Tipologia	<i>line rate</i> (Kbit/s)	
				<i>down</i>	<i>up</i>
640 Kbit/s / 256 Kbit/s	640 kbit/s	256 kbit/s	<i>fixed</i>		
1,2 Mbit/s / 256 Kbit/s	1,2 Mbit/s	256 kbit/s	<i>rate adaptive</i>	640 – 1280	200 – 256
1,2 Mbit/s / 512 Kbit/s	1,2 Mbit/s	512 kbit/s	<i>fixed</i>		
			<i>rate adaptive</i>	1090 – 1280	256 – 512
2 Mbit/s / 512 Kbit/s	2 Mbit/s	512 kbit/s	<i>fixed</i>		
			<i>rate adaptive</i>	2000 – 2048	384 – 512
2 Mbit/s / 1 Mbit/s	2 Mbit/s	900 kbit/s	<i>rate adaptive</i>	2000 – 2048	384 – 1024
4 Mbit/s / 256 Kbit/s	4 Mbit/s	256 kbit/s	<i>fixed</i>		
			<i>rate adaptive</i>	2000 – 4096	225 – 256
4 Mbit/s / 512 Kbit/s	4 Mbit/s	512 kbit/s	<i>fixed</i>		
			<i>rate adaptive</i>	2000 – 4096	384 – 512
7 Mbit/s / 256 Kbit/s	7 Mbit/s	256 kbit/s	<i>rate adaptive</i>	2000 – 7000	200 – 256
7 Mbit/s / 384 Kbit/s	7 Mbit/s	384 kbit/s	<i>rate adaptive</i>	3000 – 7000	300 – 384
7 Mbit/s / 512 Kbit/s	7 Mbit/s	512 kbit/s	<i>rate adaptive</i> (e <i>fixed</i> )	4000 – 7000	400 – 512
7 Mbit/s / 900 Kbit/s	7 Mbit/s	900 kbit/s	<i>rate adaptive</i>	4000 – 7000	512 – 1024

Tabella 2 – Profili fisici di accesso asimmetrico su tecnologia ADSL 2+

Descrizione profilo	Profilo commerciale		Profilo tecnico		
	PCR <i>down</i>	PCR <i>up</i>	Tipologia	<i>line rate</i> (kbit/s)	
				<i>down</i>	<i>up</i>
10 Mbit/s / 384 Kbit/s	10 Mbit/s	384 kbit/s	<i>rate adaptive</i>	4000 – 10000	256 – 384
10 Mbit/s / 1 Mbit/s	10 Mbit/s	1 Mbit/s	<i>rate adaptive</i>	4832 – 11120	608 – 1216
20 Mbit/s / 384 Kbit/s	20 Mbit/s	384 kbit/s	<i>rate adaptive</i>	2000 – 22240	320 – 480
20 Mbit/s / 512 Kbit/s	20 Mbit/s	512 kbit/s	<i>rate adaptive</i>	4000 – 22240	384 – 512
20 Mbit/s / 768 Kbit/s	20 Mbit/s	768 kbit/s	<i>rate adaptive</i>	4000 – 22240	512 – 768
20 Mbit/s / 1 Mbit/s	20 Mbit/s	1 Mbit/s	<i>rate adaptive</i>	6000 – 22240	768 – 1216

Tabella 3 – Tagli di VP speciali

VP SPECIALI	
PCR (Kbit/s)	MCR (Kbit/s)
7.168	128
7.168	256
7.168	512
7.168	768
7.168	1.024
20.480	512
20.480	1.024
20.480	1.536
20.480	2.048
20.480	3.072
20.480	4.096

Tabella 4 – Tagli di VP

MCR = 90% PCR		MCR = 75% PCR		MCR = 50% PCR		MCR = 33% PCR		MCR = 25% PCR		MCR = 10% PCR	
PCR (Kbit/s)	MCR (Kbit/s)	PCR (Kbit/s)	MCR (Kbit/s)	PCR (Kbit/s)	MCR (Kbit/s)	PCR (Kbit/s)	MCR (Kbit/s)	PCR (Kbit/s)	MCR (Kbit/s)	PCR (Kbit/s)	MCR (Kbit/s)
1.536	1.382	1.536	1.152	1.536	768	1.536	507	1.536	384	1.536	154
2.048	1.843	2.048	1.536	2.048	1.024	2.048	676	2.048	512	2.048	205
2.560	2.304	2.560	1.920	2.560	1.280	2.560	845	2.560	640	2.560	256
3.072	2.765	3.072	2.304	3.072	1.536	3.072	1.014	3.072	768	3.072	307
4.096	3.686	4.096	3.072	4.096	2.048	4.096	1.352	4.096	1.024	4.096	410
5.120	4.608	5.120	3.840	5.120	2.560	5.120	1.690	5.120	1.280	5.120	512
6.144	5.530	6.144	4.608	6.144	3.072	6.144	2.028	6.144	1.536	6.144	614
7.168	6.451	7.168	5.376	7.168	3.584	7.168	2.365	7.168	1.792	7.168	717
8.192	7.373	8.192	6.144	8.192	4.096	8.192	2.703	8.192	2.048	8.192	819
10.240	9.216	10.240	7.680	10.240	5.120	10.240	3.379	10.240	2.560	10.240	1.024
12.800	11.520	12.800	9.600	12.800	6.400	12.800	4.224	12.800	3.200	12.800	1.280
15.360	13.824	15.360	11.520	15.360	7.680	15.360	5.069	15.360	3.840	15.360	1.536
17.920	16.128	17.920	13.440	17.920	8.960	17.920	5.914	17.920	4.480	17.920	1.792
20.480	18.432	20.480	15.360	20.480	10.240	20.480	6.758	20.480	5.120	20.480	2.048
23.040	20.736	23.040	17.280	23.040	11.520	23.040	7.603	23.040	5.760	23.040	2.304
25.600	23.040	25.600	19.200	25.600	12.800	25.600	8.448	25.600	6.400	25.600	2.560
30.720	27.648	30.720	23.040	30.720	15.360	30.720	10.138	30.720	7.680	30.720	3.072
		34.000	25.500	34.000	17.000	34.000	11.220	34.000	8.500		
		40.960	30.720	40.960	20.480	40.960	13.517	40.960	10.240		
				51.200	25.600	51.200	16.896				
				61.440	30.720	61.440	20.275				

Tabella 5 – Tempi di provisioning degli accessi

Tipologia di accesso	Tempi massimi di fornitura per la totalità dei casi (in giorni solari)	Tempi massimi di fornitura per il 95% dei casi (in giorni solari)
Accessi asimmetrici		
o senza intervento presso il cliente finale (linea esistente, no modem)	40 giorni	10 giorni
o con intervento presso il cliente finale	40 giorni	20 giorni
Accessi xDSL simmetrici a 2 Mbit/s	50 giorni	20 giorni
Accessi xDSL simmetrici a 4 e 8 Mbit/s	50 giorni	20 giorni
Accessi SDH (a valle dell'esito positivo della richiesta)	120 giorni	90 giorni

Tabella 6 – Tempi di *provisioning* dei Kit ATM e Gigabit Ethernet

Velocità	Tempi massimi di fornitura per la totalità dei casi (in giorni solari)	Tempi massimi di fornitura per il 95% dei casi (in giorni solari)
ATM		
o 2,4,6,8 Mbit/s	50 giorni	25 giorni
o 34 e 155 Mbit/s	90 giorni	45 giorni
GbE	90 giorni	45 giorni

Roma, 23 maggio 2007

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE  
Roberto Napoli

IL COMMISSARIO RELATORE  
Enzo Savarese

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Roberto Viola